



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

24157.21

Oggetto

IRPEF ILOR
ACCERTAMENTO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Presidente -
- Dott. RICCARDO GUIDA - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO FEDERICI - Consigliere -
- Dott. LUIGI D'ORAZIO - Consigliere -
- Dott. GIULIO MAISANO - Rel. Consigliere -

R.G.N. 7231/2014

Cron. 24157

Rep.

Ud. 20/10/2020

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7231-2014 proposto da:

(omissis) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in I (omissis) presso l' (omissis), che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis) I, presso lo studio dell'avvocato (omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 9/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 04/02/2013;

2020
3557

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/10/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;

Rilevato che:

(omissis) ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. (omissis) notificatogli l' (omissis) in rettifica degli imponibili IRPEF ed ILOR dichiarati per l'anno (omissis) con il quale gli era stata contestata la mancata denuncia di "redditi da capitale" (interessi per crediti fruttiferi in favore della s.r.l. Immobilfin e di altri soggetti), per complessive £ 1.088.804.000, e di "redditi da lavoro autonomo", per complessive £ 14.062.655.000, con conseguente intimazione di pagamento delle maggiori imposte, IRPEF, di £ 7.719.975.000, ILOR, di £ 176.386.000 ed applicazione delle correlative sanzioni;

la Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo l'entità degli imponibili accertati;

la Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 199/1/95 in accoglimento all'appello principale del contribuente e rigettando l'appello incidentale dell' (omissis) ha annullato l'intero accertamento rilevandone il difetto di motivazione, in quanto fondato su p.v.c. a carico di altro soggetto (Immobilfin), non allegato, ma semplicemente richiamato, ed assumendone l'infondatezza alla luce della documentazione depositata;

la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14041/2011, a seguito di ricorso proposto dall' (omissis) avverso detta sentenza di appello, ha cassato tale pronuncia nella parte in cui ha affermato che, nella specie, i prelevamenti bancari non possono essere considerati "ricavi", poiché lo (omissis) è professionista e non imprenditore, sicché la presunzione legale sussisterebbe solo per le operazioni di accredito sui conti del professionista, che possono essere imputate come compensi relativi all'attività di lavoro autonomo, mentre non sarebbe accettabile un'assimilazione dei prelevamenti bancari al diverso concetto di ricavi, trattandosi di



nozione riferibile solo ai redditi d'impresa, precisando che la relativa doglianza della ricorrente non è coinvolta nella definitiva affermazione della nullità della rettifica medesima (in conseguenza della declaratoria dell'inammissibilità del primo motivo) per i profili scaturiti dalle risultanze dell'accertamento a carico di (omissis) ed affermando il principio di diritto, peraltro già affermato in precedenza da questa Corte, per cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione, di cui al d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito - ha portata generale ed è applicabile, non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e professionale;

a seguito di ricorso per riassunzione proposto da (omissis) (omissis) la medesima Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione con sentenza n. 9/10/13 ha accolto l'appello proposto dal medesimo (omissis) avverso la sentenza di primo grado con la conseguente declaratoria di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato con il ricorso di primo grado;

la Commissione tributaria regionale ha motivato tale pronuncia considerando che i dati sulla movimentazione bancaria posti a fondamento dell'accertamento impugnato erano stati assunti senza la previa autorizzazione del (omissis), e che il contribuente aveva dato prova che le somme versate sui conti correnti bancari a lui intestati si riferivano a restituzioni di somme da lui prestate a società di cui era socio e che tali finanziamenti non fruttavano interessi, per cui tali somme non potevano costituire reddito per il contribuente;



l' (omissis) ha proposto ricorso per cassazione anche avverso tale sentenza articolato su cinque motivi, ulteriormente illustrato da memoria;

(omissis) resiste con controricorso;

Considerato che:

1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ., 63 d.lgs. 546 del 1992, 324 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. con riferimento alla dichiarazione di illegittimità dell'acquisizione dei dati bancari non riguardante la materia devoluta al giudice del rinvio e comunque non fondata;

2. con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. con riferimento al rinvio operato alla sentenza oggetto del primo ricorso per cassazione riguardo agli elementi probatori concernenti le movimentazioni bancarie poste a fondamento dell'accertamento impugnato;

3. con il terzo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. 600 del 1973 in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento alla legittimità della considerazione dei dati sulla movimentazione bancaria che non richiedeva alcuna autorizzazione essendo stata la documentazione offerta dallo stesso contribuente;

4. con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e segg. del d.P.R. 917 del 1986 in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all'affermazione per cui i finanziamenti risultanti dalle movimentazioni bancarie si riferivano alle società e non ai soci;

5. con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e ss. d.P.R. 600 del 1973 in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento alle somme transitate sul conto corrente della (omissis) sulle quali il contribuente non aveva fornito giustificazione, per cui la decisione impugnata si baserebbe su presunzioni e non su elementi probatori;

6. preliminarmente va dato atto dell'irrelevanza della comunicazione, con nota di deposito del 9 settembre 2020, dell'intervenuto decesso, in pendenza del giudizio di legittimità, del controricorrente (omissis) stante l'inoperatività della disciplina dell'interruzione nel giudizio di cassazione, trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio (cfr., *ex multis*, Cass. sez. lav. 22 maggio 2014, n. 11382; Cass. sez. lav. 6 giugno 1994, n. 5458);

7. ciò premesso, il quarto ed il quinto motivo, da trattare precedentemente per motivi di ordine logico, sono inammissibili in quanto riguardano il merito del giudizio con riferimento alla natura dei versamenti sui conti correnti bancari intestati al contribuente e sulla quale la Commissione tributaria regionale ha adeguatamente motivato. Riguardo ai prelevamenti va poi considerata la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/14 e lo *ius superveniens* da questa determinato, che ha inciso sul principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, come sopra riportato, nella succitata sentenza n. 14041/2011, nel senso che, per effetto dell'intervento del giudice delle leggi, come di seguito precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, ord. 16 novembre 2018, n. 29572; Cass. sez. 5, 20 gennaio 2017, n. 1519), le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito d'impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già include nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti;



8. che il primo ed il terzo motivo sono conseguentemente inammissibili per difetto di interesse non avendo alcun rilievo pratico (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 25 giugno 2020, n. 12678; Cass. sez. 1, 13 ottobre 2016, n. 20689) la dedotta violazione del giudicato interno sull'irrelevanza del difetto di autorizzazione all'acquisizione dei dati;

9. che il secondo motivo è infondato. La sentenza ora impugnata non si limita ad un rinvio alla precedente sentenza della Commissione tributaria regionale, in quanto motiva in modo esauriente riguardo alla non fruttuosità dei prestiti o finanziamenti concessi dal contribuente a varie società facendo riferimento a precisi elementi probatori quali i libri contabili delle società stesse per cui è del tutto infondata la doglianza relativa alla nullità della sentenza per motivazione apparente;

10. che il ricorso, pertanto, è infondato e va quindi rigettato;

11. che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

12. che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della soccombente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, in quanto tale versamento non può aver luogo per quelle parti, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.



La Corte di cassazione rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, € 200,00 per esborsi, ed accessori di legge.

Roma, 20 ottobre 2020

Il Presidente

Depositato in Cancelleria

Oggi - 8 SET. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Ursola



Dott. Lucio Napolitano

